

## Le procedure di scelta del contraente Prof.ssa Gabriella Crepaldi

09/11/2019

1

# PRINCIPI COSTITUZIONALI

ART. 97. LEGALITA', IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO

RIGUARDA TUTTA L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA  
ANCHE QUELLA DI DIRITTO PRIVATO?

1-bis della legge n. 241/90: La pubblica amministrazione,  
nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le  
norme di diritto privato **salvo che la legge disponga diversamente.**

**IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

2

# PRINCIPI COSTITUZIONALI

ART. 97. IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO

Da cui discendono:

Art. 1, legge n. 241/1990:

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

In materia contrattuale questi principi sono da integrarsi con i principi di:

QUALITA' DELLA PRESTAZIONE

MASSIMA PARTECIPAZIONE

PAR CONDICIO, IMPARZIALITA'

NON DISCRIMINAZIONE

3

## Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)

Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'[art. 120 c.p.a.](#), sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Tali atti sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati.

Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell'ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4

## Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.

Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

5

## FASI DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA E DEL CONTRATTO

- RILEVAZIONE DELLA NECESSITA' (delibera a contrarre)
  - **SCelta DEL CONTRAENTE**
  - AGGIUDICAZIONE
- 
- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
  - ESECUZIONE del CONTRATTO

6

## 2) Scelta del contraente

Storicamente erano:

ASTA PUBBLICA

LICITAZIONE PRIVATA

APPALTO CONCORSO

TRATTATIVA PRIVATA

Attualmente sono:

PROCEDURA APERTA

PROCEDURA RISTRETTA

PROCEDURA NEGOZIATA (con o senza pubblicazione del bando)

DIALOGO COMPETITIVO

PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

7

## TIPICITA' – LEGALITA'

LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE AVVIENE ATTRAVERSO UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, PREVISTO DALLA LEGGE

TASSATIVITA' E TIPICITA' DEI PROCEDIMENTI AD EVIDENZA PUBBLICA

DUE PROCEDURE ORDINARIE:

PROCEDURA APERTA E RISTRETTA

**LIBERE**

LE ALTRE SONO STRAORDINARIE

**VINCOLATE  
MOTIVAZIONE**

Ciò per tutte le procedure che, in qualche misura, limitano la massima apertura al mercato, la massima concorrenza (v. in house)

8

## La scelta della procedura determina l'onere di impugnazione immediata?

Si, se la p.a. ricorre ad una procedura straordinaria in assenza dei presupposti previsti.

**Tar Liguria, Genova, sez. II, 21/01/2016, n. 63**

Sussiste l'onere di immediata **impugnazione** del **bando** di una gara a trattativa privata qualora si contesti l'utilizzo di tale strumento di **scelta** del **contraente** per difetto delle necessarie condizioni legittimanti.

9

## PROCEDURA APERTA

MASSIMA APERTURA DEL MERCATO

La procedura è APERTA a tutti gli operatori economici interessati

Manca la preselezione.

Comunque la stazione appaltante, prima di valutare l'offerta, accerta l'ammissibilità della partecipazione e dunque dei requisiti generali, tecnici, finanziari.

Il provvedimento di esclusione è motivato, notificato, impugnabile.

Come si può limitare la partecipazione?

Requisiti di partecipazione; caratteristiche dell'oggetto.

10

## Requisiti per la selezione delle imprese e delle offerte: pertinenza e proporzionalità

I requisiti e le capacità previste per gli operatori (economico-finanziari, tecnico-organizzativi, tecnico professionali) devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

I criteri di aggiudicazione devono essere connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale (art. 95, comma 11).

Caso Concordia bus.

11

## Concordia Bus (CGE, 17 settembre 2002, causa C513/99, Comune di Helsinki – Concordia Bus)

Laddove la p.a. intenda circoscrivere la partecipazione delle concorrenti imponendo determinati requisiti di partecipazione (ulteriori rispetto a quelli generali) ovvero intenda selezionare l'offerta in base a determinati e specifici criteri di selezione determinati dalle particolari esigenze della p.a. occorre che gli uni e gli altri siano pertinenti con l'oggetto del contratto e, naturalmente, siano stati adeguatamente pubblicizzati.

Criteri ragionevoli, pertinenti e congrui.

12

## C. Stato, sez. V, 23-01-2006, n. 206

È illegittima la clausola del bando di gara d'appalto di servizi che, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ed economica prescrive il possesso di un fatturato globale d'impresa per servizi identici a quello oggetto della gara, ove esso risulti eccessivo e sproporzionato in relazione alla rilevanza economica del contratto da stipulare (era stato richiesto un fatturato nell'ultimo triennio pari a 7 volte l'importo a base di gara).

## Tar Emilia-Romagna, sez. I, 11/04/2008, n. 1424

Nella fattispecie, l'importo a base d'asta è pari ad euro 450.000, mentre il bando richiede, sotto la voce "capacità economica e finanziaria", l'aver realizzato nell'ultimo triennio un fatturato globale d'impresa pari ad almeno 7.500.000 euro, equivalente cioè ad oltre 17 volte il prezzo a base d'asta. Tale misura va considerata eccedente gli usuali limiti di ragionevolezza individuati in materia dalla giurisprudenza amministrativa e confliggente con il principio di proporzionalità.

13

## C. Stato, sez. V, 31-01-2006, n. 348.

Il potere della p.a. di fissare requisiti di qualificazione superiori a quelli stabiliti dalla legge costituisce attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e si sostanzia nel potere-dovere assegnato all'amministrazione di apprestare (proprio attraverso la specifica individuazione degli specifici requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico concreto, oggetto dell'appalto da affidare; l'esercizio di detto potere, tuttavia, non deve tradursi in un'indebita limitazione dell'accesso delle imprese interessate presenti sul mercato, a garanzia e presidio di un accesso ragionevolmente ampio alla procedura concorsuale.

## T.A.R. Pescara, sez. I, 17/12/2018, n.369

La stazione appaltante ha un margine apprezzabile di discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica anche se più severi rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto della proporzionalità e ragionevolezza e nel limite della continenza e non estraneità rispetto all'oggetto della gara; tale esercizio della discrezionalità è compatibile con i principi della massima partecipazione.

14

## Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 1/2003

L'onere dell'immediata impugnativa degli atti preliminari costituenti la *lex specialis* della gara è ipotizzabile soltanto quando questa contenga prescrizioni dirette a precludere la stessa partecipazione dell'interessato alla procedura concorsuale.

In tale prospettiva, le clausole del bando che debbono essere immediatamente impugnate sono, di norma, quelle che prescrivono requisiti di ammissione o di partecipazione alle gare per l'aggiudicazione, dal momento che la loro asserita lesività non si manifesta e non opera per la prima volta con l'aggiudicazione, bensì nel momento anteriore nel quale tali requisiti sono stati assunti come regole per l'amministrazione.

15

## PROCEDURA APERTA - Art. 60

### Tensione: celerità/favor participationis

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **trentacinque giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, può essere ridotto a **quindici giorni** purché a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara b) l'avviso di pre-informazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

Le p.a. possono ulteriormente ridurre il termine di cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.

16

## TERMINI...perentorietà

Tar Puglia, Bari, sez. I, 02/05/2017, n. 440

Il **termine** di scadenza per il ricevimento delle **offerte** o delle domande di partecipazione, previsto dal **bando** di gara a pena di esclusione delle **offerte**, deve ritenersi senz'altro perentorio e inderogabile, tale per cui non è riconosciuto alla stazione appaltante alcun margine di discrezionalità circa la non ammissione degli aspiranti concorrenti alla gara a tutela dei superiori principi di par condicio e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di procedure selettive pubbliche.

17

## TERMINI...perentorietà...perciò

C. Stato, sez. V, 16-03-2016, n. 1052.

In assenza di previsioni ostantive di *lex specialis* è consentito alla concorrente ad una procedura di affidamento integrare la propria offerta, purché ciò avvenga nei termini inderogabilmente previsti per la presentazione di quest'ultima; infatti, deve escludersi che per effetto di una simile evenienza, siano vulnerate le esigenze di rispetto della *par condicio*, oltre che di regolare svolgimento della procedura di gara, a cui presidio è tipicamente posta la previsione di un termine per l'invio delle offerte; peraltro, in tanto questo principio può ritenersi valido, in quanto nel suo complesso la stessa offerta sia pervenuta nel rispetto del termine previsto dal bando di gara, e sempre che, per effetto di ciò, la volontà negoziale dell'offerente sia chiaramente percepibile e determinabile nel suo complesso.

18

## PROCEDURA RISTRETTA – Art. 61

Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una **domanda di partecipazione** in risposta ad un avviso di indizione di gara fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta.

Questa è la **PREQUALIFICAZIONE o PRESELEZIONE**. Si escludono le imprese che, pur interessate alla partecipazione, non hanno i requisiti generali o speciali.

Si valuta solo l'**AMMISSIONE ALLA GARA**. Segue trasmissione inviti.

19

## Segretezza della seduta di pre-qualifica e dell'elenco delle ditte partecipanti.

T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia), sez. I, 15/07/2016, n. 353

Nella procedura ristretta con distinzione delle due fasi di prequalifica e di offerta vera e propria, nella fase di prequalifica l'apertura delle buste con le domande di partecipazione deve avvenire in seduta riservata in quanto l'accesso all'elenco delle ditte deve essere reso noto solo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, per consentire una corretta concorrenzialità.

**Art. 53:**

Il diritto di accesso è differito:

b) nelle procedure ristrette, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime.

20

## PROCEDURA RISTRETTA – Art. 61

L'invito deve contenere:

1. Estremi del bando;
2. Termine per ricezione delle offerte e indirizzo di spedizione;
3. Documentazione da allegare;
4. Criteri di selezione dell'offerta;
5. Ponderazione relativa in caso di offerta economicamente più vantaggiosa (i "pesi" o "punteggi" di ponderazione sono il valore attribuito dalla stazione appaltante a ciascun criterio (o sub criterio)).

21

## PROCEDURA RISTRETTA – Art. 61

Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura.

E' la **FORCELLA**. Costituisce una deroga alla regola della massima apertura alla concorrenza ammissibile quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio; dunque in presenza di valutazioni discrezionali complesse in merito alla prestazione da acquisire.

Limiti: la p.a. dovrà stabilire nel bando un n. minimo e, «per esigenze di buon andamento», un n. massimo di candidati da invitare, indicando criteri oggettivi non discriminatori e proporzionati.

**Art. 91, comma II:**

- Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque.
- In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.
- Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e di capacità è inferiore al numero minimo, la stazione appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. La stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

22

## PROCEDURA RISTRETTA – Art. 61

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

Quando, per **motivi di urgenza** debitamente motivati è impossibile rispettare i termini minimi previsti, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare:

- a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
- b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

23

## PROCEDURA APERTA O RISTRETTA?

Decisione della p.a.: discrezionalità. Il Codice sul punto è neutro.

Negli appalti con oggetto complesso o che richiedono valutazioni complesse (offerta economicamente più vantaggiosa con molteplici criteri) sarà da preferire la seconda.

Nel Codice previgente si preferiva la procedura ristretta che era prevista in tutti i casi in cui l'affidamento non riguardasse la sola esecuzione e in ogni caso si aggiudicasse con l'offerta economicamente più vantaggiosa.

24

## PROCEDURA NEGOZIATA

Art. 3, lett. uuu) «**procedure negoziate**» sono le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

### Art. 62. (Procedura competitiva con negoziazione)

è caratterizzata da una informale consultazione del mercato

### Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

è una trattativa privata vera e propria

25

## PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE – Art. 62

Si caratterizza per la realizzazione di una **GARA OFFICIOSA – GARA INFORMALE**.

**MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AI CASI DELL'ART. 59, Il comma:**

- A)
- 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
  - 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
  - 3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi ad esso connessi;
  - 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune

B) in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto. Al fine di evitare pratiche elusive, la procedura competitiva con negoziazione deve riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.

26

## OFFERTE IRREGOLARI/INAMMISSIBILI

Fermo il soccorso istruttorio (art. 83, comma 9), sono considerate irregolari le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Sono considerate inammissibili le offerte:

- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara.

27

## SOCCORSO ISTRUTTORIO (art. 83, co. IX)

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti **all'offerta economica** e **all'offerta tecnica**, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

28

## PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE – Art. 62

Solo gli operatori economici invitati, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura (forcella).

Le p.a. negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.

Nel corso delle negoziazioni le p.a. garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

### RISERVATEZZA

Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nei medesimi atti, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facoltà.

Quando le p.a. intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate.

29

## PROCEDURA COMPETITIVA **senza** pubblicazione del bando – Art. 63

Procedura derogatoria delle regole sull'evidenza pubblica. La p.a. non ha vincoli nella scelta. E' una trattativa privata.

Occorre una congrua e dettagliata motivazione, collegata ai casi tassativi in cui è ammesso il ricorso a tale procedura.

**Consiglio di Stato sez. III, 26/04/2019, n.2686**

La procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara riveste carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo delle p.a. di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, sicché la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell'amministrazione committente dimostrarne l'effettiva esistenza.

30

## PROCEDURA COMPETITIVA **senza** pubblicazione del bando – Art. 63

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta (o domanda di partecipazione)



asta deserta

...o alcuna offerta (o domanda di partecipazione) appropriata in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta;

Manifestamente inadeguata, non pertinente, operatore privo dei requisiti

31

## PROCEDURA ANDATA DESERTA

L'affidamento senza bando è consentito se avviene alle medesime condizioni di quelle originariamente individuate nella procedura andata deserta.

E' illegittimo l'affidamento nel caso di indebito aumento del corrispettivo dell'appalto aggiudicato;

è illegittimo prevedere una condizione contrattuale non originariamente prevista come una maxi rata iniziale pari al 35%.

32

## PROCEDURA COMPETITIVA **senza** pubblicazione del bando – Art. 63

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica oppure perché sussistono diritti di esclusiva (Cons. Stato, sez. V, 3997/2014).

- Beni tutelati da diritti di esclusiva
- Beni con caratteristiche assolutamente infungibili

Le Linee guida Anac n. 8/2016 intervengono sulla nozione fungibilità (per arginare diffusione della procedura negoziata senza bando)

**ESCLUSIVITA' NON SIGNIFICA INFUNGIBILITA'**: la prima nasce da una privativa, solo il titolare la può sfruttare economicamente. La seconda è propria dell'unico bene che può soddisfare un bisogno.

Pur in presenza di una privativa, può rintracciarsi un bene o servizio (diverso) che soddisfa quel bisogno.

33

## Contro il fenomeno del LOCK-IN

L'acquisto di un bene non deve incidere sulle scelte delle future amministrazioni.

Il lock in si verifica quando la p.a. non può cambiare fornitore alla scadenza del contratto perché non sono disponibili le informazioni sul prodotto o sul servizio (o sul processo) che consentono ad un nuovo fornitore di subentrare.

- ✓ Informazioni riservate (del fornitore)
- ✓ Lunghi processi di apprendimento o forti investimenti (della p.a.)

Questi vincoli non si giustificano se sono stati determinati dalla stessa amministrazione che non ha attentamente programmato gli acquisti in relazione ai bisogni e non ha valutato il mercato, anche attraverso consultazioni, volte ad acquisire possibilità di soddisfare i bisogni con soluzioni alternative.

34

## PROCEDURA COMPETITIVA **senza** pubblicazione del bando – Art. 63

c) per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili e i termini per le procedure aperte o ristrette o competitive con negoziazione non possono essere rispettati (Tar Puglia, Lecce, sez. III, n. 1514/2016)

L'evento imprevedibile non deve essere addebitabile alla p.a.:

Es. 1: la p.a. revoca una procedura ordinaria relativo al servizio di pulizia locali e procede alla trattativa privata

E' illegittimo

Es. 2: il giudice annulla la procedura aperta e la p.a. per evitare l'interruzione del servizio di refezione scolastica (non potendo prorogare il contratto in essere) procede a trattativa privata

E' legittimo

35

## CGA Sicilia, sez. giur., 21 gennaio 2015, n. 41

La procedura negoziata senza pubblicazione del bando può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria, ai fini dell'affidamento di un appalto con la Pubblica Amministrazione, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti e non da situazioni soggettive, contingibili, prevedibili e ad esse imputabili, anche per ritardo di attivazione dei procedimenti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara; pertanto essa si sostanzia in una vera e propria trattativa privata e rappresenta un'eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità onde i presupposti per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva e in particolare, per quanto riguarda l'urgenza di provvedere, essa non deve essere addebitabile in alcun modo all'Amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità.

36

## PROCEDURA COMPETITIVA **senza** pubblicazione del bando – Art. 63

...

d) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

e) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

f) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

37

## E' possibile il rinnovo del contratto?

Il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione fra i contraenti.

Viola i principi della libera concorrenza e delle regole sulle procedure di gara in quanto alla scadenza del contratto l'Amministrazione potrebbe rinegoziare solo avviando una procedura che garantisca la trasparenza e l'imparzialità imposta dalle norme comunitarie e nazionali.

**L'art. 23 della legge n. 62 del 2005 vieta, in via generale, il rinnovo (tacito) dei contratti.**

Con il rinnovo l'amministrazione stipula con il medesimo contraente, senza compararlo con altri e, in questi termini, l'amministrazione finisce col realizzare sostanzialmente un affidamento diretto del nuovo contratto: può affermarsi allora che il rinnovo del contratto non è vietato in assoluto; esso è consentito nelle ipotesi in cui l'ordinamento ammette la procedura negoziata senza pubblicazione del bando e alle condizioni previste dalla relativa disciplina. In particolare...

38

## Condizione di ammissibilità del rinnovo

### Artt. 35, comma IV e 63, comma V.

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA; esso tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando le p.a. prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

La procedura competitiva senza bando può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta con pubblicazione del bando.

La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

39

## E la proroga?

La proroga NON comporta una nuova negoziazione. Estende la durata del rapporto contrattuale già in essere senza che si determini un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale; con essa si procede a posticipare il termine finale di efficacia del contratto. Il rinnovo, invece, comporta una nuova negoziazione.

Nei **contratti di lavori** la proroga è determinata dalla necessità di disporre di più tempo per l'ultimazione dell'opera con l'effetto di impedire l'applicazione delle penali per mancata consegna dell'opera entro i termini originariamente stabiliti.

Negli **appalti di servizi e forniture**, invece, la proroga incide quantitativamente sulle prestazioni in quanto la dilazione della durata del contratto fa sorgere l'obbligo dell'appaltatore di (continuare a) prestare e quello del committente di (continuare a) pagare, incrementando così le prestazioni dedotte nel contratto. Con ciò non si determina solo una modificazione della durata del contratto ma anche del *quantum* delle prestazioni. In questi termini, l'effetto è analogo a quello del rinnovo.

40

## Art. 107 - lavori

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

41

## Art. 106, co. XI – forniture e servizi

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga.

La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

42

## PROCEDURA COMPETITIVA **senza** pubblicazione del bando – Art. 63

Se la p.a. vi ricorre al di fuori delle ipotesi previste,  
TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE sono legittimati ad agire.

**Consiglio di Stato, sez. V, 30/11/2007, n. 6136**

La semplice titolarità di attività imprenditoriale nel medesimo settore, cui afferisce il contratto affidato o prorogato senza gara, legittima la configurazione di un interesse, seppure strumentale, che ha tratti sufficientemente differenziati e qualificati nel caso in cui a dolersi della stipulazione è un operatore del settore, che dimostri di essere in possesso dei requisiti necessari per poter aspirare, per le proprie caratteristiche imprenditoriali, allo svolgimento della relativa attività.

43

## DIALOGO COMPETITIVO – Art. 64

Art. 3, lett. vvv) «dialogo competitivo», è una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte.

È una procedura che si differenzia per porre a base della gara una SOLUZIONE ad una necessità della p.a.

Colma un'asimmetria informativa: la p.a. non conosce quel che il mercato offre in termini di soluzioni, specie tecniche o tecnologiche, evitando che la p.a. compia scelte senza conoscere e dunque avvalersi di tutte le potenzialità del mercato. La p.a. deve esternare la motivazione che giustifica il ricorso al dialogo competitivo.

Si impiega per **progetti complessi**, come le infrastrutture di trasporto integrato o reti informatiche.

Il dialogo instaura una negoziazione procedimentalizzata per la definizione della soluzione anche dal punto di vista progettuale.

44

## DIALOGO COMPETITIVO – Art. 64

1. Delibera a contrarre, pubblicazione del bando, ricevimento delle domande di partecipazione. Qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare.
2. Gli invitati presentano e discutono le loro proposte. Nella fase del dialogo si possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell'appalto. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti: non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti. Non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte da un offerente partecipante, senza l'accordo di quest'ultimo. Il dialogo può svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere. Si prosegue il dialogo finché non si è in grado di individuare una soluzione.

45

## DIALOGO COMPETITIVO – Art. 64

3. La gara. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in base alle soluzioni presentate in fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara e aggiudicano.

Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.

4. L'aggiudicazione avviene con il criterio qualità/prezzo. I criteri sono stabiliti nel bando in base a quanto disposto dall'art. 95, comma 6.

46

## Tar Lazio, Roma, sez. I, 14/07/2015, n. 9383

I **chiarimenti** sulle offerte possono essere chiesti solo nel subprocedimento di verifica di anomalia, ossia dopo che è stata stilata una graduatoria delle offerte e in relazione alla migliore classificata occorre accertare se essa sia o meno attendibile. Inoltre, i **chiarimenti** e persino le integrazioni delle offerte possono essere chiesti in specifiche procedure quali il **dialogo competitivo** e la procedura negoziata, dove vi è un **dialogo** tra stazione appaltante e concorrenti e i **chiarimenti** e le integrazioni vengono chiesti a tutti i concorrenti, ma al di fuori di tali ipotesi non è prevista un'interlocuzione tra stazione appaltante e concorrenti nella fase di valutazione delle offerte.

47

## Consiglio di Stato, sez. IV, 16/01/2014, n. 142

La ratio della procedura dell'**appalto-concorso** sta nell'affidamento al privato della progettazione esecutiva atteso che la p.a. ha necessità di avvalersi dell'apporto progettuale delle imprese private per opere caratterizzate da obiettiva complessità tecnica e che richiedono specifiche competenze tecniche non possedute dalla stazione appaltante; di conseguenza la selezione dell'offerta non ha solo lo scopo di individuare la migliore offerta dal punto di vista economico, ma anche quella più soddisfacente in relazione alle concrete soluzioni progettuali proposte dal concorrente, e da ciò deriva un'ontologica ampia discrezionalità della stazione appaltante nella scelta del progetto e la particolare rilevanza di tale momento di scelta rispetto all'individuazione della migliore offerta economica.

48

## PARTERNARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65)

L'esigenza è quella di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano.

Il mercato attuale non offre soluzioni. **RICERCA.**

Instaura una collaborazione tra pubblico e privato, che si articola in fasi successive e richiede numerosi momenti di dialogo con gli operatori.

Non deve, comunque, determinare distorsioni della concorrenza.

**PREOCCUPAZIONI - CAUTELE**

Gli appalti sono strumenti per una **CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE, INCLUSIVA.**

**Es. APPALTI VERDI**

Sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

I documenti di gara regolano i diritti della proprietà intellettuale.

49

## PARTERNARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65)

Occorre:

- una motivata determinazione che dia conto delle ragioni per cui il bisogno non può essere soddisfatto ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato

- che i documenti di gara indichino i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, in modo sufficientemente preciso da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura

Qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa.

50

## PARTERNARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65)

E' una **procedura ristretta**: il comma IV stabilisce che soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura.

Le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché sia assicurato il numero minimo di almeno 3 candidati.

Il documenti di gara indicano i criteri oggettivi, non discriminatori, proporzionati che si intendono applicare, il numero minimo dei candidati che si intendono invitare (se lo ritengono opportuno anche il numero massimo di invitati).

51

## PARTERNARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65)

E' una **procedura con negoziazione**: il comma VI stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici negoziano le offerte iniziali e tutte le offerte successive presentate dagli operatori interessati, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto.

I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.

PROCEDIMENTO a fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione – OBIETTIVI INTERMEDI – REMUNERAZIONE (RATE)

In relazione agli obiettivi intermedi, la p.a. può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

52

## PARTERNARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65, comma VII)

Il dialogo e la negoziazione richiedono la massima trasparenza, la garanzia della par condicio oltre che la tutela della riservatezza professionale, industriale e commerciale.

Nel corso delle negoziazioni la p.a. non deve fornire in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le p.a. concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

Le p.a. non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo.

53

## PARTERNARIATO PER L'INNOVAZIONE come manifestazione del PPP

SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE – 118 Cost.

**PPP:** Libro Verde del 2004 relativo ai partenariati pubblico privati e al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, presentato dalla Commissione Europea il 30 aprile 2004 [COM (2004), 327 definitivo], nonché alla Decisione Eurostat, 11 febbraio 2004, «Treatment of public-private partnerships». Secondo questi documenti il ppp è una forma di cooperazione tra le autorità pubbliche e il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un'infrastruttura o la fornitura di un servizio.

PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (DIALOGO COMPETITIVO)

PARTENARIATO SOCIALE

54

## L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SOTTO-SOGLIA

Ai fini dell'applicazione del Codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

- a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'[allegato III](#); se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'[allegato VIII](#);
- c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'[allegato VIII](#);
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'[allegato IX](#).

55

## L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SOTTO-SOGLIA

Ai fini dell'applicazione del Codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

- a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'[allegato III](#); se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'[allegato VIII](#);
- c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'[allegato VIII](#);
- d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'[allegato IX](#).

56

## L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SOTTO-SOGLIA

- Le amministrazioni possono affidare i contratti sotto-soglia con le procedure ordinarie oppure, nel rispetto delle ulteriori soglie stabilite dall'art. 36, attraverso procedure semplificate purché nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro-imprese, piccole e medie imprese.
- Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è possibile l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro ma inferiore a 150.000 euro, ovvero per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro sino alle soglie di rilevanza comunitaria, l'amministrazione può procedere ad un affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, per i lavori; per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

57

## L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SOTTO-SOGLIA

- Quando l'importo del contratto è compreso tra 150.000 euro e 350.000 euro, l'amministrazione può esperire una procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici e sempre nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Lo stesso vale per la soglia compresa tra 350.000 euro e 1.000.000 di euro, nella quale il ricorso alla procedura negoziata richiede di consultare almeno quindici operatori economici. Infine, per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro fino alle soglie di rilevanza comunitaria, l'amministrazione applica le procedure ordinarie.
- In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici sotto-soglia sono intervenute le linee guida Anac n. 4 (delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e s.m.) con particolare riferimento alle indagini di mercato, alla formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, nonché alla corretta applicazione del principio di rotazione in merito al quale si erano registrate incertezze in giurisprudenza.

58

## L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SOTTO-SOGLIA

- Le linee guida hanno chiarito che la rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica, invece, laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato.
- I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta; se l'amministrazione deve acquistare o noleggiare mezzi per la realizzazione del lavoro procede alla valutazione di tre preventivi come è previsto per l'affidamento dei lavori in questa fascia di importo.

59

## L'aggregazione degli acquisti: Consip

- Il numero di stazioni appaltanti e, dunque, le amministrazioni che bandiscono gare, è stimato in circa 35.000 unità: l'acquisto pubblico così realizzato si presenta disomogeneo e frammentato, senza coordinamento e senza controllo.
- Il legislatore italiano (con decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89) ha adottato allo scopo un sistema nazionale degli approvvigionamenti pubblici istituendo più di trenta soggetti aggregatori: Consip è la Centrale acquisti nazionale, mentre le altre operano a livello regionali o della città metropolitana
- Questi soggetti hanno il compito di aggregare i fabbisogni delle amministrazioni dei rispettivi ambiti territoriali e di gestire le procedure di gara su specifiche aree merceologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Tutte le amministrazioni statali, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali sono obbligati ad utilizzare la rete dei soggetti aggregatori.

60

## L'aggregazione degli acquisti: MePA

- Il MePA è una piattaforma informatica destinata agli acquisti di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

**#Acquistinretepa:** è un portale per gli acquisti in rete che permette di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi semplificando e digitalizzando i processi di fornitura e di acquisto in modo innovativo e trasparente

TRE FASI:

Consip si occupa di pubblicare i bandi del Mercato elettronico

i fornitori si abilitano secondo i requisiti e pubblicano le loro offerte inerenti gli appalti

le p.a. emettono ordini diretti o trattano prezzi e condizioni di fornitura migliori, attraverso richieste di offerta o negoziazioni dirette.

Le amministrazioni possono fare shopping on line verificando i servizi disponibili tramite la Vetrina del Mercato elettronico o il Catalogo prodotti. L'amministrazione può effettuare ordini di acquisto, richiedere offerte o negoziare.